

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 388/2008 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2008

che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore e inchieste precedenti

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1472/2006 ⁽²⁾ («regolamento originario»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi, che variano dal 9,7 % al 16,5 %, sulle importazioni di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese («inchiesta iniziale»).

2. Apertura d'ufficio

- (2) Conformemente al considerando 325 del regolamento originario la Commissione ha effettuato la sorveglianza delle importazioni al fine di individuare eventuali cambiamenti nell'andamento degli scambi, che potrebbero indicare l'elusione delle misure.

- (3) I dati a disposizione della Commissione indicano che dall'imposizione delle misure antidumping si è verificato un cambiamento nella configurazione degli scambi, basato su pratiche di spedizione e/o assemblaggio mediante un altro paese, per le quali non vi è una causa legittima né una giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Inoltre, gli elementi di prova dimostrano che gli effetti riparatori dei dazi antidumping vigenti sulle importazioni di talune calzature con tomaie di cuoio originarie della RPC risultano indeboliti in termini di quantitativi e di prezzi. Infine i dati dimostrano che, considerato il valore normale del prodotto simile determinato durante l'inchiesta iniziale, i prezzi delle calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao indicavano pratiche di dumping.

- (4) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che sono disponibili sufficienti prove *prima facie* per aprire un'inchiesta a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un regolamento di apertura dell'inchiesta ⁽³⁾ (il cosiddetto «regolamento di apertura») su base ex-officio per esaminare la presunta elusione delle misure anti-dumping. Con il regolamento di apertura e conformemente all'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base la Commissione ha inoltre ordinato alle autorità doganali di registrare, a decorrere dal 7 settembre 2007, le importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate originarie o no della RAS di Macao.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 234 del 6.9.2007, pag. 3.